

Il giusnaturalismo moderno

Pierpaolo Cesaroni

1. *Il diritto naturale prima del giusnaturalismo moderno*

Il pensiero politico moderno, fra il XVII e il XVIII secolo, si presenta prevalentemente nella forma di una teoria del diritto naturale (giusnaturalismo). Gli iniziatori di questa tradizione sono usualmente ravvisati in Ugo Grozio (1583-1645), Thomas Hobbes (1588-1679) e Samuel Pufendorf (1632-1694), mentre il suo momento conclusivo può essere situato alla fine del Settecento. Pur nell'estrema varietà delle posizioni e degli orientamenti in cui si declina, il giusnaturalismo moderno presenta una forte coerenza interna, in quanto veicola una concezione profondamente nuova della politica, che da un lato si pone in netta discontinuità con le tradizioni precedenti e, dall'altro, fornisce la base teorica delle forme di organizzazione politica delle società moderne e contemporanee.

Affermare la novità introdotta dal giusnaturalismo moderno non significa che in precedenza non esistessero dottrine del diritto naturale. Anzi, se assumiamo una definizione generale di "diritto naturale", secondo cui tale diritto corrisponde all'idea di un insieme di norme indipendente da (e superiore a) al diritto "positivo", cioè a quello definito dalle leggi di fatto in vigore e dunque proprie delle comunità politiche storicamente esistenti, allora si individua un'idea rintracciabile, variamente declinata, in larga parte del pensiero politico occidentale. Tale prospettiva consente di aprire lo spazio per la domanda, eminentemente filosofica, relativa alla giustizia delle leggi vigenti, cioè di concepire uno scarto fra il diritto e il giusto, tra legalità

e legittimità. Per tale motivo, è stato proposto di identificare la nascita del diritto naturale con quella della filosofia politica stessa (cfr. Strauss 1953). Il simbolo del diritto naturale così inteso è sovente individuato nella figura di Antigone, così come è rappresentata nella celebre tragedia di Sofocle: Antigone si rifiuta di obbedire all'ordine di Creonte, re di Tebe, in nome di una giustizia superiore voluta dagli dei.

Da un punto di vista più determinato, la dottrina del diritto naturale trova, nel pensiero politico classico, la sua prima formulazione compiuta nel pensiero degli stoici, i quali lo identificano con l'ordine razionale immanente a tutta la natura, compresa quella umana. Il diritto romano, in parte recependo la lezione stoica, distinse lo *ius civile*, cioè il diritto "positivo" specifico di ciascuna *civitas* (o comunità politica), dal diritto fondato sulla *naturalis ratio* (ragione naturale), cioè lo *ius gentium* (diritto delle genti, ossia l'insieme delle norme comuni a ogni popolo in ogni tempo) e lo *ius naturale* (diritto naturale, che in epoca tarda Ulpiano distingue dallo *ius gentium* in quanto si riferisce alle norme comuni non solo agli uomini, ma a tutte le creature viventi, come nel caso della cura della prole). Nel medioevo, la lezione stoica e romanista è stata ampiamente ripresa e coniugata con la teologia cristiana, in particolare da Tommaso d'Aquino.

Nella prima modernità, fra il Cinquecento e l'inizio del Seicento, il riferimento al diritto naturale è onnipresente nel pensiero politico europeo. Si possono individuare almeno tre diverse tradizioni: la tarda Scolastica spagnola (Domingo de Soto e Francisco Suarez), che riprende e prosegue la tradizione tomista; il pensiero protestante (in particolare Melantone e la sua Scuola), che si collega alla tradizione umanistica; infine, il pensiero giuridico in senso proprio, che vede una forte ripresa della tradizione giusromanistica. Al di là delle notevoli differenze tra le diverse dottrine, sono evidenti alcuni elementi di fondo comuni: 1) esiste un ordine divino, il quale si manifesta e si rende comprensibile all'uomo nel diritto naturale; 2) le società politiche sono parte di tale ordine e sono chiamate a rispettarlo; 3) i governanti che, a tutti i livelli, sovvertono o incrinano tale ordine operano nell'ingiustizia (tirannia), sicché è doveroso resistere a costoro. In altre parole, in tutte queste

tradizioni il riferimento al diritto naturale si coniuga con le idee di un ordine di giustizia oggettivo e di un diritto di resistenza nei confronti delle autorità politiche che lo infrangono.

2. *I caratteri del diritto naturale moderno*

Il giusnaturalismo moderno, che sorge circa a metà Seicento, trova il suo punto di partenza nel contesto cui si è accennato. Questo, tuttavia, non deve far dimenticare il punto fondamentale, cioè il suo carattere di rottura rispetto al pensiero politico precedente. A grandi linee, si possono individuare alcuni elementi fondamentali che contraddistinguono tale novità.

Innanzitutto, il diritto naturale moderno tende a presentarsi nella forma di un apparato logico-deduttivo che parte da un principio fondamentale. Differentemente dalle tradizioni precedenti, le quali fondavano la propria argomentazione sul richiamo a una molteplicità di fonti (giuridiche, politiche, teologiche, bibliche) e miravano in primo luogo a fornire una descrizione coerente e sistematica della realtà politica e giuridica, il nuovo giusnaturalismo si disinteressa totalmente della realtà concreta e del richiamo alle fonti della tradizione, intendendo piuttosto perseguire una fondazione puramente razionale del diritto e della società.

In secondo luogo, il diritto di natura moderno implica sempre il richiamo a uno stato di natura. La società politica, diversamente dalle tradizioni precedenti, è considerata frutto di un artificio, la cui necessità è fondata sulla cogenza logica dell'argomentazione. Di conseguenza, il diritto di natura non è più relativo a un ordine di giustizia oggettivo, bensì diventa soggettivo, cioè relativo al singolo individuo. Anche se tale diritto naturale viene tratteggiato in modalità altamente differenziate nei diversi filosofi, in tutti vi è un riferimento alle due nozioni fondamentali di libertà e di uguaglianza, fra loro strettamente collegate, in quanto entrambe affermano, da punti di vista diversi, lo stesso concetto: l'inesistenza di un governo *secondo natura* dell'uomo sull'uomo (cioè il carattere artificiale di ogni rapporto giuridico e politico).

Si giunge così al terzo elemento che contraddistingue il giusnaturalismo moderno: la necessità di uscire dallo stato di natura per fondare uno stato civile. Benché i diversi autori forniscano descrizioni molto differenti dello stato di natura, spesso ben lontane dal tetro stato di guerra di cui parla Hobbes, vi è un tratto che le accomuna tutte: lo stato di natura appare una condizione caratterizzata da insicurezza e incertezza, derivanti dall'assenza di un'autorità in grado di assicurare la vigenza del diritto naturale. È dunque inevitabile uscire da tale stato e fondare la società civile attraverso il ricorso, comune in tutti i filosofi giusnaturalisti moderni, al meccanismo del patto sociale.

Al pari dell'idea di diritto naturale, anche quella di una fondazione pattizia della società non è di per sé nuova, ma ha una lunga storia e risulta ampiamente diffusa nell'Europa del XVI e XVII secolo. Anche in questo caso, tuttavia, emerge un tratto di radicale novità: i contraenti il patto non sono, come nelle tradizioni precedenti, i governati e il governante (il popolo e il magistrato, come avviene esemplarmente nella dottrina di Johannes Althusius), bensì i singoli individui allo stato di natura, che si accordano vicendevolmente al fine di produrre una volontà comune. Per questo motivo, per quanto possa apparire a prima vista contraddittorio, il patto sociale del giusnaturalismo moderno non è propriamente un patto concretamente stipulato fra soggetti politici esistenti; si tratta piuttosto di un meccanismo logico, atto a produrre l'unità del soggetto collettivo a partire dalla molteplicità dei soggetti individuali. Tale soggetto collettivo (il popolo) è l'unico detentore legittimo dell'autorità politica.

Si giunge così all'ultimo elemento caratterizzante il diritto naturale moderno. Riconoscere che l'insicurezza dello stato di natura richiede il passaggio allo stato civile equivale ad affermare che il diritto naturale esige, per trovare realizzazione, la forza del potere politico. Quest'ultimo, a sua volta, troverà la sua ragion d'essere e la sua fonte di legittimazione ultima nel diritto naturale stesso. Ciò significa che il diritto naturale moderno, a differenza di quello classico, ha la funzione non tanto di limitare l'autorità politica, quanto di fondarla in maniera razionale. Nel nuovo scenario non c'è più spazio per l'idea della

resistenza al governo tirannico, alla quale si sostituisce il problema della legittimazione del potere.

Questi brevi cenni non possono ovviamente rendere conto della ricchezza delle diverse prospettive sorte nel nuovo orizzonte giusnaturalistico; si tratta, più minimalmente, di enucleare alcuni elementi strutturali condivisi. In questo senso, una serie di concetti fondamentali (individuo, libertà, uguaglianza, popolo, sovranità, rappresentanza) vengono prodotti in tale contesto e forgeranno progressivamente l'immaginario politico moderno giunto fino a noi. Nei prossimi capitoli verranno affrontati i grandi filosofi giusnaturalisti moderni (Hobbes, Locke, Rousseau). Non tutta la filosofia moderna può essere ricondotta nell'alveo del diritto naturale (è il caso, ad esempio, di Montesquieu) e, anche all'interno di autori che assumono il lessico e almeno in parte la concettualità giusnaturalista moderna, si sviluppano traiettorie ampiamente eccentriche (è il caso, altrettanto paradigmatico, di Spinoza). Nel prosieguo del presente capitolo, ci si limiterà a brevi cenni relativi al pensiero di Ugo Grozio, al diritto naturale tedesco tra XVII e XVIII secolo e, in ultimo, ai motivi che hanno condotto alla conclusione della stagione giusnaturalista.

3. *Ugo Grozio*

Ugo Grozio (italianizzazione di Huig de Groot, Delft 1583 - Rostock 1645) fu un filosofo e giurista olandese. Nato a Delft da una famiglia di mercanti, fu un avvocato di rilievo e ricoprì importanti incarichi politici nella Repubblica delle Province Unite (gli attuali Paesi Bassi) e in seguito (da esule) a Parigi. Molti scritti di Grozio sono rivolti alle vicende politiche olandesi del suo tempo: in *Mare liberum* (1609) egli si oppone alle rivendicazioni di sovranità sul mare avanzate dagli inglesi, mentre *De antiquitate reipublicae Batavae* (1610) è una ricostruzione della storia della Repubblica delle Province Unite.

Il testo più importante di Grozio è il *De iure belli ac pacis* (1625), considerato da Samuel Pufendorf (e, sulla sua scorta, dalla storiografia successiva) come il primo trattato di diritto

naturale moderno. In realtà, il testo di Grozio è un'opera di transizione, in cui alcuni elementi di evidente novità si uniscono a tratti che rimandano ancora a una concezione più classica. Grozio si discosta dalla tradizione scolastica e primo-moderna, poiché nega ogni fondazione teologica del diritto naturale: la validità di tale diritto rimane intatta «finanche nel caso in cui concedessimo [...] che Dio non vi sia» (*etiamsi daremus non esse Deum*) (Ugo Grozio, *De iure belli ac pacis, Prolegomena*, § 11). Grozio opera così una laicizzazione del diritto naturale che sarà la base degli sviluppi successivi; parimenti, introduce alcuni elementi che saranno tipici delle trattazioni giusnaturaliste moderne. Da un altro lato, tuttavia, il metodo seguito da Grozio risente ancora molto della tradizione classica e primo-moderna, nella misura in cui egli ricorre largamente ad argomentazioni storiche e, quando si rifà a una dimostrazione puramente razionale, non identifica un unico principio fondamentale, distinguendosi così dal procedimento assiomatico-deduttivo che sarà proprio del giusnaturalismo moderno.

L'importanza del pensiero di Grozio è inoltre collegata alla genesi del moderno diritto internazionale. Come emerge sin dal titolo, il *De iure belli ac pacis* tratta ampiamente il problema delle condizioni giuridiche relative alla pace e alla guerra tra Stati. Anche qui si ritrova lo stesso carattere di transizione che può essere ascritto alla sua intera opera: da un lato, infatti, Grozio situa la propria riflessione sulla guerra e la pace entro le coordinate segnate dalla fine dei grandi universalismi medievali (Chiesa e Impero) e dall'emergere degli Stati sovrani; dall'altro, la sua argomentazione si fonda ancora sulla tradizione romanista dello *ius gentium*, cioè di un supposto diritto oggettivo comune a tutte le nazioni.

4. Samuel Pufendorf e il diritto naturale tedesco del XVIII secolo

Samuel Pufendorf (Dorfchemnitz 1632 - Berlino 1694) fu un giurista e filosofo tedesco. La sua opera principale è il *De iure naturae et gentium* (1672), in cui trova esposizione la sua teoria del diritto naturale (compendiata l'anno successivo nel

De officio hominis). Pufendorf svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo del giusnaturalismo moderno: ricoprì la prima cattedra di diritto naturale (istituita all'Università di Heidelberg nel 1661) e le sue opere furono tradotte e utilizzate come manuali nelle Università. La figura di Pufendorf contribuì profondamente alla definizione dottrinale del giusnaturalismo moderno e alla sua diffusione nel continente europeo, dove si impose rapidamente come la nuova disciplina egemonica nel campo politico e giuridico.

Il diritto naturale di Pufendorf si ispira ai due pensatori che egli stesso riconosce come suoi maestri: Grozio e Hobbes. Quest'ultimo, in particolare, benché ampiamente criticato dallo stesso Pufendorf, fornisce la complessiva cornice teorica entro la quale si muove la sua riflessione. Tanto in Pufendorf quanto in Hobbes sono completamente dispiegati tutti i caratteri in precedenza indicati come propri del diritto naturale moderno: il procedimento logico-deduttivo, lo stato di natura, il patto fra individui e la fondazione del potere legittimo sulla volontà comune.

Il punto di partenza della teoria di Pufendorf è lo stato di natura, finzione logica in cui i singoli individui, liberi e uguali, non sono ancora legati dalla comune appartenenza a una società politica. Il principio alla base di tale stato è la socialità (*socialitas*), cioè la tendenza del singolo individuo a entrare in rapporti amichevoli, di mutuo soccorso e scambio, con altri individuo. Questa caratterizzazione morale dello stato di natura è molto lontana dall'universo meccanicistico tratteggiato da Hobbes e risente chiaramente degli influssi delle dottrine politiche di ispirazione aristotelica. Tuttavia, la logica di fondo della trattazione è del tutto consonante con quella hobbesiana. La tendenza alla socialità, infatti, non produce di per sé alcuna società politica fra gli individui, ma si limita a determinare delle massime di convivenza pacifica. La necessità del passaggio allo stato civile si fonda invece (come in Hobbes) sull'incertezza e sulla diffidenza reciproche che regnano nello stato di natura e che possono essere eliminate solo per tramite di un potere coercitivo.

Il patto sociale in Pufendorf è scandito in tre momenti: un primo patto, in cui i diversi individui si uniscono fra loro per

formare un corpo comune (*coetus*); un decreto, attraverso il quale il *coetus* decide quale sarà la forma dello Stato; infine, un secondo patto attraverso cui si definisce a chi sarà affidato il potere sovrano. Distinguendo il momento dell'unione da quello della soggezione, Pufendorf intende evitare la sovrapposizione, che si presenta invece in Hobbes, tra la formazione della volontà comune e la determinazione dell'autorità sovrana, in modo da poter concepire l'esistenza del popolo (o *coetus*) indipendentemente dal suo rappresentante (il sovrano). Tuttavia, il tentativo di Pufendorf si scontra con la profonda coerenza logica alla base del ragionamento di Hobbes: partendo dalla molteplicità irrelata delle volontà individuali nello stato di natura, per produrre la loro unità è necessario il ricorso alla persona rappresentativa, tanto che la società politica si costituisce solo con il secondo patto, non con il primo. Il diritto naturale svolge quindi in Pufendorf una funzione fondativa e non limitativa nei confronti del potere politico, il quale, a sua volta, risulta necessario affinché il diritto naturale stesso trovi effettiva realizzazione.

A partire da Pufendorf e per tutto il XVIII secolo i territori tedeschi videro un eccezionale proliferare di trattati di diritto naturale, ma una simile diffusione non significa che scompaiano concezioni alternative della politica. Si deve almeno nominare, a questo proposito, la riflessione di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), che nei suoi scritti politici porta avanti una dura critica dei fondamenti concettuali del giusnaturalismo di Pufendorf e Hobbes. È tuttavia indubbio che, a partire dagli ultimi decenni del XVII secolo e fino alla fine del XVIII, il diritto naturale diviene la disciplina dominante nel campo politico e giuridico.

Tra i maggiori esponenti del giusnaturalismo tedesco della prima metà del XVIII secolo è necessario ricordare Christian Thomasius (1655-1728), il quale si pone in piena continuità con la dottrina di Pufendorf e fonda rigorosamente la distinzione fra la sfera morale e quella giuridica, e Christian Wolff (1679-1754), il cui pensiero politico è invece ancora fortemente influenzato dalle tradizioni aristoteliche e scolastiche, oltre che da Leibniz. Nella seconda metà del XVIII secolo si assiste a una continua

tendenza alla contaminazione fra le diverse correnti di pensiero, fino alla teorizzazione kantiana del diritto naturale, che rappresenterà il nuovo orizzonte teorico di riferimento del tardo giusnaturalismo tedesco. Fra i molti trattati sorti sulla scorta della riflessione kantiana, si deve ricordare almeno il *Fondamento del diritto naturale* (1796-1797) di Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), che può essere considerato l'ultimo grande trattato di diritto naturale. Di lì a poco, la critica dei presupposti concettuali del giusnaturalismo portata avanti da Hegel segnerà il tramonto della disciplina, almeno in Germania.

5. *La conclusione della stagione giusnaturalista*

Alla fine del secolo XVIII la stagione del giusnaturalismo giunge al termine non solo in Germania, ma anche nelle altre regioni europee. Il motivo della rapida scomparsa di tale dottrina, che aveva dominato il pensiero politico e giuridico europeo per più di un secolo, va trovato negli avvenimenti che, in quegli anni, sconvolgono il continente: la Rivoluzione francese e la comparsa delle prime grandi codificazioni (innanzitutto il codice napoleonico del 1804, ma anche l'*Allgemeines Landrecht* prussiano). La teoria del moderno diritto naturale ha l'ambizione di fondare una società razionale, in cui il rispetto dei diritti naturali dell'individuo non deriva dalla virtù o dalla capacità dei governi, bensì appare diretta e inevitabile conseguenza della forma Stato in quanto tale. Nel momento in cui l'autorità è legittima, cioè è in mano al soggetto collettivo prodotto dal patto, condurrà inevitabilmente all'effettuazione del diritto naturale, ossia a preservare libertà e uguaglianza. In questo senso, ciò cui si mira non è una riflessione sulla società politica esistente, bensì una completa rifondazione di essa su basi puramente razionali.

Per questo motivo, proprio la Rivoluzione francese può a buon diritto essere considerata il momento in cui la teoria del diritto naturale elaborata nei secoli precedenti si inverte in concreto a livello politico-costituzionale. I principi che guidano i rivoluzionari, a partire dallo stesso concetto di potere

costituente introdotto da uno dei massimi ideologi dei primi anni della Rivoluzione, Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), sono fondati sulla logica sottesa al giusnaturalismo moderno. La promulgazione nel 1789 della *Dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino*, a opera della Assemblea generale costituente (sorta sulle ceneri degli antichi Stati generali convocati dal Re), rende effettiva quella che nella sostanza è una riformulazione dei principi del diritto naturale moderno. A differenza di altre Dichiarazioni dei diritti a prima vista similari, come il *Bill of Rights* stilato dal Parlamento inglese nel 1689, la Dichiarazione del 1789 ha la funzione non già di porre dei limiti all'autorità regia, bensì di enucleare i principi per la rifondazione complessiva della società su basi razionali. Non a caso, la Dichiarazione richiamata comparirà come Preambolo della Carta costituzionale del 1791, con la quale l'Assemblea costituente mirava a rimodellare dalle fondamenta la struttura politica della società francese. Lo stesso Codice civile voluto da Napoleone nel 1804, modello di tutti i successivi Codici statali, si fonderà sui medesimi principi.

Le ragioni del tramonto del giusnaturalismo moderno vanno dunque ricondotte a un lento e fisiologico esaurimento della sua funzione: a partire dalla Rivoluzione Francese, il giusnaturalismo diventa la base concettuale per l'organizzazione politico-costituzionale degli Stati. Nel corso dell'Ottocento, l'interesse della scienza giuridica si sposterà quindi verso lo studio dei Codici, con il giusnaturalismo che lascerà sempre più spazio al giuspositivismo (o positivismo giuridico), ossia alla dottrina che identifica il diritto con le sole norme prodotte e rese coattive dallo Stato. In questo senso, il giuspositivismo si presenta come antitetico alla prospettiva giusnaturalista. Tuttavia, da un altro punto di vista, il positivismo giuridico dà consistenza a un esito inscritto sin dalle origini nella stessa logica del diritto naturale moderno, ossia fornire gli strumenti per una fondazione e una legittimazione del potere politico, piuttosto che in vista di una limitazione di esso.

Opere dei giusnaturalisti

Ugo Grozio, *De iure belli ac pacis libri tres*, N. Buon, Paris 1625.

Samuel Pufendorf, *De iure naturae et gentium libri octo*, A. Junghans, Lund 1672.

Testi critici

Bobbio, Norberto

1965 *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano.

2009 *Il giusnaturalismo moderno*, a cura di Tommaso Greco, Giappichelli, Torino.

Duso, Giuseppe

1987 (a cura di), *Il contratto sociale nella filosofia politica moderna*, il Mulino, Bologna.

Hofmann, Hasso

2000 *Introduzione alla filosofia del diritto e della politica*, a cura di Giuseppe Duso, traduzione di Luca Basso e Massimiliano Tomba, Laterza, Roma-Bari 2003.

Scattola, Merio

2003 *Dalla virtù alla scienza. La fondazione e la trasformazione della disciplina politica nell'età moderna*, FrancoAngeli, Milano.

Strauss, Leo

1953 *Diritto naturale e storia*, traduzione di Nicola Pierri, Il Nuovo Melangolo, Genova 2009.